

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 3249

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro degli Affari Esteri

(DE MICHELIS)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

col Ministro del Tesoro

(CARLI)

col Ministro per gli Italiani all'Estero e l'Immigrazione

(BONIVER)

e col Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

(RUBERTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1992

Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1992,
n. 245, recante misure urgenti in materia di rapporti
internazionali e di italiani all'estero

ONOREVOLI SENATORI. - La situazione determinatasi con lo scioglimento delle Camere il 2 febbraio scorso rende indispensabile ricorrere ad un provvedimento di urgenza per fare fronte ad alcune ormai indifferibili esigenze in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero.

La prima (articolo 1 del decreto) riguarda l'organizzazione - attraverso una apposita delegazione come per la presidenza comunitaria - e le spese per l'esercizio della presidenza di turno dell'UEO (Unione dell'Europa occidentale) da parte dell'Italia dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993.

Si tratta di un compito di particolare impegno sia dal punto di vista logistico-organizzativo che da quello politico.

Negli ultimi due anni, infatti, il ruolo della UEO ha subito un progressivo sviluppo. La situazione venutasi a creare in Europa centrale ed orientale ha costituito l'elemento motore che ha prodotto una riflessione sui ruoli svolti dalla Comunità economica europea, dalla NATO e dalla UEO. In questa ricerca di ridefinizione di compiti nella prospettiva di una unione europea e della necessità di modificare alcuni assetti dalla NATO, la UEO è emersa da uno di quei periodi di letargo che l'hanno caratterizzata dal momento della sua costituzione. Il vertice NATO di Roma e le successive decisioni assunte a Maastricht hanno così definito per la UEO un preciso ruolo nel contesto della sicurezza e della difesa europea.

Nel corso della presidenza italiana bisognerà quindi dare un contenuto alle decisioni recentemente assunte in materia di rapporti tra processo di integrazione politica europea, Alleanza atlantica e UEO.

Il compito che attende l'Italia è inoltre reso particolarmente complicato non solo dalla lunghezza del periodo di presidenza (un anno, mentre per la CEE sono solo sei

mesi), ma anche dal fatto che mentre la Presidenza della CEE si può avvalere di un Segretariato sperimentato, i cui meccanismi sono stati affinati nel corso degli anni, la stessa cosa non può dirsi per la UEO, il cui Segretariato, oltre ad essere numericamente molto esiguo, si trova nella situazione di dover affrontare per la prima volta una serie di problemi connessi con il nuovo ruolo che l'Organizzazione è chiamata a svolgere sulla scena europea.

Innanzitutto, ed in ordine temporale, è da menzionare il trasferimento del Segretariato UEO da Londra a Bruxelles. Esso avrà inizio nei prossimi mesi, ancora sotto presidenza tedesca, ma verrà completato successivamente, tra la fine dell'anno e l'inizio del prossimo. È superfluo sottolineare come, durante il trasferimento di persone ed archivi del Segretariato, spetterà alla Presidenza sopperire affinché le attività dell'Organizzazione possano continuare senza ritardi.

Un problema supplementare è rappresentato dalla circostanza che il Segretariato dovrà essere in larga parte ricostituito tenendo conto che molti degli attuali dipendenti, di nazionalità britannica, non intendono trasferirsi nella nuova sede a Bruxelles.

Altro elemento qualificante della presidenza italiana sarà la conduzione a termine del previsto allargamento della UEO.

Attualmente la UEO è composta da nove Paesi della Comunità economica europea. Secondo quanto deciso a Maastricht, gli altri tre Paesi membri della CEE (Irlanda, Grecia e Danimarca) sono stati invitati ad aderire alla UEO ovvero a partecipare ai suoi lavori in qualità di osservatori, mentre i Paesi europei membri della NATO (Islanda, Norvegia e Turchia) sono stati invitati a parteciparvi come membri associati.

La presidenza italiana dovrà quindi adoperarsi perchè i negoziati relativi siano conclusi entro la fine dell'anno in corso, come previsto a Maastricht. Si tratta di un impegno particolarmente gravoso, in relazione sia alla circostanza che lo *status* di osservatore e di associato non è contemplato dal Trattato della UEO, e quindi i suoi contenuti debbono essere concordati *ex novo*, sia alle difficoltà che potranno insorgere dalla definizione del livello di partecipazione all'attività della UEO degli Stati associati. All'inizio dell'anno prossimo, quindi, ai lavori della UEO potrebbero partecipare quindici Paesi, tra membri a pieno titolo, osservatori ed associati.

Nel contesto di tale fase di rilancio della UEO, si prevede quindi che per l'arco della prossima presidenza italiana debbano venire convocate sei/sette riunioni ministeriali ordinarie. Vanno inoltre menzionate almeno due riunioni dell'Assemblea parlamentare (di norma se ne tiene una per semestre); la stessa Assemblea parlamentare, in quella che sarà una sorta di fase costituente della nuova UEO, potrebbe svolgere un ruolo più incisivo nella determinazione dei futuri indirizzi dell'Organizzazione. Si imporrà quindi uno sforzo organizzativo e logistico di rilevanti dimensioni, sia in termini di disponibilità di locali e di forniture delle pertinenti attrezzature (telefoni, fax, computer, fotocopiatrici), sia, e soprattutto, in termini di servizi adeguati a fronteggiare la enorme mole di lavoro finalizzata ai compiti di ospitalità, assistenza, segreteria e traduzione per le sedici delegazioni (quindici tra Stati membri, associati ed osservatori, più il Segretariato).

Parallelamente, si prevede una intensificazione delle riunioni dei vari Gruppi di lavoro (Gruppo speciale, Gruppo dei rappresentanti della Difesa, Gruppo dei rappresentanti della Difesa e degli Esteri, Gruppo dello spazio) per cui da parte della Presidenza si dovrà provvedere a svolgere un ruolo particolarmente propositivo e propulsivo.

È altresì da rilevare che nel corso della presidenza italiana verranno ulteriormente definite le basi del progetto di cooperazione

satellitaria ed avrà luogo l'inizio della prima fase veramente operativa del Centro di fotointerpretazione satellitaria.

Le modalità di gestione della delegazione che viene appositamente costituita sono quelle già sperimentate per la presidenza di turno comunitaria, disciplinata dalla legge 5 giugno 1984, n. 208.

La seconda esigenza (articolo 2) riguarda la proroga per il 1992 del funzionamento del Comitato interministeriale di coordinamento per l'esecuzione degli Accordi di Osimo e delle attività di studio, ricerca e promozione scientifica e culturale coordinate da tale Comitato. La proroga si rende necessaria al fine di consentire il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera e delle relazioni di buon vicinato con le Repubbliche di Slovenia e di Croazia, recentemente riconosciute come Stati sovrani ed indipendenti.

È infatti nell'interesse italiano ed in particolare delle province di confine, nonché della minoranza italiana in Istria, sviluppare con le due Repubbliche vicine quelle attività di cooperazione in campo economico, ambientale, culturale e sociale indicate nell'Accordo di Osimo.

Nell'attuale fase di transizione, al Comitato interministeriale per gli Accordi di Osimo compete l'attività di coordinamento sia per la trasformazione delle commissioni miste istituite per la concertazione transfrontaliera da italo-jugoslave in italo-slovene e italo-croate, sia per iniziative di cooperazione e di buon vicinato previste dall'Accordo di Osimo sulla promozione della cooperazione economica.

La prosecuzione delle predette attività del Comitato è conforme allo spirito ed alla lettera della risoluzione n. 6-00193, approvata dalla Camera dei deputati il 23 ottobre 1991, in materia di politica estera, che impegna il Governo, fra l'altro, a «porre immediatamente allo studio, anche con le controparti, i molteplici accordi bilaterali stipulati con la Jugoslavia affinché siano aggiornati alla luce del nuovo assetto che si va delineando».

Le attività che dovranno essere coordinate dal Comitato comportano in particolare

importanti vantaggi per le popolazioni italiane delle zone di frontiera, per le regioni adriatiche e per la minoranza italiana in Istria, sotto il profilo economico, ambientale e dei rifornimenti idrici, e riguardano i seguenti principali settori di cooperazione con Slovenia e Croazia:

idroeconomia, con riferimento ai piani di bacino dell'Isonzo e degli altri fiumi di confine (articoli 2 e 3 dell'Accordo di Osimo);

protezione ambientale del Mare Adriatico e problemi ecologici (articolo 8 dell'Accordo di Osimo);

traffico frontaliero e trasporti terrestri e marittimi, in base all'Accordo di Udine del 15 maggio 1982;

difesa comune antigrandine e agrometeorologia, in conformità alla Convenzione di Trieste del 6 aprile 1982;

tutela della minoranza italiana (articolo 8 del Trattato di Osimo) nel campo culturale e scolastico;

tutela degli interessi dei profughi nel campo della sicurezza sociale (articolo 5 del Trattato di Osimo) e delle questioni inerenti ai beni dei cittadini italiani nella ex zona B (articolo 4 del Trattato di Osimo).

La terza esigenza (articolo 3) è collegata alle spese per l'elezione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).

La legge 6 novembre 1989, n. 368, nell'istituire il Consiglio generale degli italiani all'estero, aveva fissato precisi collegamenti tra questo organismo e i COMITES (Comitati degli italiani all'estero) e precisamente: durata equivalente dei mandati dei membri dei due organi (cinque anni); elezione dei membri del CGIE da parte di un'assemblea formata dai componenti dei COMITES operanti nelle varie circoscrizioni consolari e dai rappresentanti delle associazioni italiane presenti nelle stesse circoscrizioni; avvio delle procedure per la nomina dei componenti del CGIE ventuno giorni dopo l'insediamento dei COMITES; decorrenza dalla stessa data dei termini per la designazione dei ventinove membri del Consiglio di nomina governativa.

Poichè ai sensi della legge 5 luglio 1990,

n. 172, le elezioni dei COMITES si sono svolte in una data compresa tra il 19 e il 26 maggio 1991, al fine di mantenere fermo il suddetto principio del collegamento politico-funzionale tra questi due organismi, l'elezione del Consiglio generale ha avuto luogo successivamente all'insediamento dei Comitati e precisamente nel periodo 10-17 ottobre 1991.

Poichè la legge 6 novembre 1989, n. 368, prevedeva che i fondi per le elezioni del CGIE potessero essere utilizzati fino al 1990, si era provveduto a presentare un disegno di legge per il finanziamento delle elezioni in questione per un importo di lire 600 milioni.

Nel corso della decima legislatura non è stato possibile fare approvare il disegno di legge di finanziamento in parola, approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 giugno 1991 e poi sottoposto all'esame della Camera dei deputati (atto Camera n. 5803).

La quarta esigenza (articolo 4) è connessa all'operatività dell'EUREKA, istituita nel luglio 1985 su proposta del Presidente francese Mitterrand, e varata formalmente con l'approvazione della «Dichiarazione di principi» sottoscritta nel corso della Conferenza ministeriale di Hannover il 5 e 6 novembre 1985.

Per la realizzazione dei progetti congiunti fra le imprese e gli enti di ricerca dei vari Paesi, ed allo scopo di assicurare una rapida ed efficace circolazione delle informazioni, è subito emersa la necessità di creare un apposito Segretariato in grado di organizzare le procedure e le attività organizzative dell'Associazione. Tale Segretariato è stato istituito tramite il «Memorandum d'intesa tra i Membri di Eureka», il 30 giugno 1986.

Il «Memorandum d'intesa», confermando i principi contenuti nella «Dichiarazione di Hannover», ha definito il ruolo del Segretariato che, con sede in Bruxelles, svolge il compito di raccogliere e diffondere le informazioni relative ai progetti, agevolando i contatti tra i *partner* ed assicurando la promozione di EUREKA di concerto con i responsabili nazionali. Tale attività ha determinato l'esigenza di creare un'adeguata

struttura (personale, uffici, supporto informatico, servizi esterni, informazioni e pubbliche relazioni) che, parallelamente alla crescente espansione dei programmi dell'Associazione, deve conseguentemente adeguare le proprie risorse strutturali.

L'articolo 19 del «Memorandum d'intesa» stabilisce in particolare la quota di contribuzione annuale per ciascun Paese dell'Associazione, che, per l'Italia, corrisponde al 13,7 per cento del bilancio di previsione annuale del Segretariato.

In tale contesto, la norma proposta consentirà al nostro Paese di ottemperare agli impegni internazionalmente assunti nei confronti dell'Associazione, che offre una struttura unica per la cooperazione tra imprese ed istituti di ricerca. L'esperienza maturata in oltre cinque anni di attività nel coordinamento delle proposte e nel successivo lancio di progetti di elevata qualità, favorendo la partecipazione del maggior numero di partecipanti alle iniziative e rinforzando le sinergie con altri programmi europei o nazionali di ricerca e di sviluppo, ha determinato l'avvio di oltre 386 progetti nei vari settori di ricerca.

L'Italia ha manifestato sin dall'inizio un notevole interesse all'iniziativa, orientandosi positivamente nei confronti dei vantaggi offerti dal programma. La possibilità di accedere ad una rete tecnologica all'avanguardia di dimensione europea, di ottenere finanziamenti pubblici e privati e di poter facilitare il superamento di ostacoli per la rapida definizione di nuove norme comuni industriali e commerciali, hanno determinato la partecipazione diretta del nostro Paese ad oltre 130 progetti (38 nel settore della robotica, 35 in quello ambientale, 15 nell'informatica, 10 progetti rispettivamente nel settore della biologia e delle telecomunicazioni, oltre ad altri 22 progetti nel settore dei materiali, del laser, dei trasporti e dell'energia).

Tale partecipazione, da parte di grandi e medio-piccole industrie, di enti e centri di ricerca e di università, ha inserito il nostro Paese al terzo posto come numero di progetti, nella graduatoria dei Paesi mem-

bri dell'Associazione (dopo Francia e Germania). Per quanto concerne gli investimenti, l'impegno italiano, corrispondente ad oltre 1.108 milioni di ECU nel 1990, è superato solo dalla Francia.

Con le disposizioni recate dall'articolo 5 si intende dare certezza normativa e finanziaria a taluni problemi insorti nella gestione dei programmi del settore spaziale, sia per quanto attiene i rapporti fra l'Agenzia spaziale italiana (ASI) ed il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), sia per ciò che concerne la programmazione finanziaria delle attività previste dal Piano spaziale nazionale, il cui ultimo aggiornamento è stato approvato dal CIPE il 31 luglio 1991.

Per quanto concerne il completo subentro dell'ASI al CNR, già previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della legge n. 186 del 1988, relativamente al Piano spaziale nazionale, la norma proposta intende esplicitare che l'ASI succede al CNR anche nei rapporti con l'Agenzia spaziale europea (ESA) ed in particolare con l'Istituto europeo di ricerche spaziali (ESRIN), istituto di ricerca di diretta filiazione dell'ESA, che ha sede nel comune di Frascati. La disposizione consentirà il trasferimento all'ASI del terreno su cui è sito l'ESRIN, che ne ha la disponibilità attraverso un contratto di superficie gratuito, stipulato ai sensi della legge n. 574 del 1978 e di recente scaduto, e per il quale è in corso il negoziato per il rinnovo. Ciò anche in vista dell'importante ruolo che l'Istituto sarà chiamato a svolgere nell'immediato futuro, nel settore della ricezione ed archiviazione dei dati relativi all'osservazione della terra trasmessi dalla nuova generazione di satelliti che l'ESA si appresta a lanciare.

Quanto poi alla norma che autorizza l'ASI a ricorrere al mercato finanziario, già specificamente prevista nella richiamata delibera del CIPE, la medesima consentirà all'Agenzia di pianificare in maniera più efficace le proprie attività, sia nazionali che internazionali. Tale facoltà, in pratica già utilizzata indirettamente dall'Agenzia per finanziare talune quote di partecipazione ai programmi dell'ESA, renderà possibile gra-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

duare la partecipazione a programmi bilaterali di estrema rilevanza, anche per le ricadute di ordine industriale, quali quelli con la NASA, o lo sviluppo di programmi nazionali già da tempo avviati.

* * *

L'accluso decreto-legge viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

RELAZIONE TECNICA

Art. 1.

Per consentire l'espletamento della presidenza italiana della UEO, che si svolgerà dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993, è prevista nel biennio 1992-1993 una complessiva spesa di milioni 5.025, di cui milioni 3.800 per l'esercizio finanziario 1992 e milioni 1.225 per il 1993.

L'analisi dell'onere sopra menzionato ripartito per gli esercizi finanziari considerati è la seguente:

	1992	1993
	<i>in milioni di lire</i>	
- realizzazione, tramite sopralcatura, di mq. 400 circa, per 18 locali circa, più corridoi e servizi igienici, da destinare ad uffici per le delegazioni, la Presidenza ed il Segretariato UEO	1.100	--
- climatizzazione locali suddetti	400	--
- impianto elettrico e relativa messa a terra	150	--
- predisposizione sistemi antincendio	50	--
- arredi (mobili, moquette, tende, lampade, tappeti, eccetera)	400	--
- centraline telefoniche ed apparati inerenti alla telefonia e fax	300	--
- macchine fotocopiatrici, sistemi di videoscrittura, macchine per scrivere elettroniche, calcolatrici, eccetera	400	--
	<u>2.800</u>	<u>--</u>

Lavori adattamento della sala conferenze internazionali e locali contigui:

	1992	1993
	<i>in milioni di lire</i>	
- n. 8 tavoli da due posti, ed angolari	15	--
- n. 40 poltrone ARFLEX	60	--
- n. 8 pedane e moquette	25	--
- ampliamento impianto di traduzione	25	--
- smontaggio tavoli e poltrone	10	--
- sistemazione e arredo stanze segreteria e stanza guardaroba	15	--
	<u>150</u>	<u>--</u>

Realizzazione centro stampa per 100/120 giornalisti accreditati:

	1992	1993
	<i>in milioni di lire</i>	
- n. 36 posti di lavoro comprensivi di arredo, a lire 1.000.000 cadauno	36	--
- attrezzature audiovisive per la sala conferenze ed il centro stampa	50	--
- adeguamento dell'impianto di illuminazione	14	--
	<u>100</u>	<u>--</u>

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Eventi conviviali (rinfreschi, bevande, eccetera).

La spesa è calcolata sulla base di lire 200.000 *pro capite* per giorno di conferenza. Tale somma include prima colazione, colazione, rinfresco e bevande in sala riunione.

Si prevedono sette riunioni ministeriali, e sette riunioni del Gruppo *ad hoc* di un giorno ciascuna, come anche sette interventi, di una giornata, dei parlamentari membri delle Commissioni Difesa dei Paesi membri.

La spesa *pro capite* deve moltiplicarsi per:

	1992	1993
	<i>in milioni di lire</i>	
- 150 unità per due riunioni ministeriali	60	—(*)
- 210 unità per quattro riunioni ministeriali	—	168(**)
- 360 unità per una riunione ministeriale	—	72(***)
- 45 unità per due riunioni Gruppo <i>ad hoc</i>	18	—
- 70 unità per cinque riunioni Gruppo <i>ad hoc</i>	—	70
- 30 unità per due interventi di parlamentari	12	—
- 50 unità per cinque interventi di parlamentari	—	50
	<hr/>	<hr/>
	90	360

* L'importo è stimato prevedendo che nel corso del 1992 gli Stati membri dell'UEO rimangono all'attuale numero di 9.

** L'importo è stimato prevedendo che nel 1993 gli Stati membri dell'UEO salgano a 15.

*** Riunione allargata a Paesi dell'Est e della CSI.

Trasporti.

Macchine e mezzi di trasporto:

	1992	1993
	<i>in milioni di lire</i>	
- n. 9 berline x 1 giorno (1 milione al giorno a berlina compreso superorario) x 2 riunioni	18	—
- n. 2 berline x 5 giorni (1 milione al giorno a berlina compreso superorario) x 5 riunioni	20	—
- n. 3 pulman x 1 giorno (1 milione al giorno per pulman) x 2 riunioni	6	—
- n. 15 berline x 1 giorno (1 milione al giorno a berlina compreso superorario) x 4 riunioni	—	60
- n. 2 berline x 5 giorni (1 milione al giorno a berlina compreso superorario) x 4 riunioni	—	40
- n. 4 pulman x 1 giorno (1 milione al giorno per pulman) x 4 riunioni	—	16
- n. 24 berline x 1 giorno (1 milione al giorno a berlina compreso superorario) x 1 riunione	—	24
- n. 2 berline x 5 giorni (1 milione al giorno a berlina compreso superorario) x 1 riunione	—	10
- n. 6 pulman x 1 giorno (1 milione al giorno per pulman) x 1 riunione	—	6
	<hr/>	<hr/>
	44	156

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Varie:

	1992	1993
	<i>in milioni di lire</i>	
- Registrazione e contrassegni	5	10
- Addobbi floreali	6	9
- Segnaletica	10	5
- Spese tipografiche	10	10
- Servizi agenzia congressuale	50	100
- Spese tecniche (consulenza per progettazione, allestimenti e telecomunicazioni)	50	50
- Prestazioni di servizi di traduzioni, interpretariato e supporti informatici	150	200
- Compensi per lavoro straordinario oltre i limiti di orario, previsti per circa 50 ore mensili	275	275
- Oneri imprevisti	60	50
	<u>616</u>	<u>709</u>
TOTALE ART 1	3.800	1.225

Art. 2.

	1992
- Studio per progetto risanamento del fiume Timavo	L. 700.000.000
- Studio per disinquinamento altri fiumi di frontiera	» 250.000.000
- Restituzione di beni archivistici dell'Istria a Slovenia e Croazia	» 150.000.000
- Studi per progetti di cooperazione economica con Slovenia e Croazia	» 400.000.000
Totale	<u>L. 1.500.000.000</u>
- Personale di segreteria: Ambasciatore a riposo	» 28.250.000
- Traduzioni di documenti per lire 25.000 a pagina per una media di 450 pagine valutate in base alla mole di documenti tradotti nel periodo trascorso	» 11.250.000
- Spese di missione per delegazioni italiane in Commissioni miste (incluse spese di interpretariato per circa 15 incontri)	» 34.000.000
- Spese per consulenze tecniche affidate a 2 esperti (art. 7 legge n. 73 del 1977): 13.000.000 x 2	» 26.000.000
- Variazioni in aumento	» 500.000
Totale	<u>L. 100.000.000</u>
TOTALE ART. 2	<u>L. 1.600.000.000</u>

Art. 3.

Alla consultazione elettorale in oggetto partecipano i componenti, cooptati inclusi, di 105 COMITES, nonchè i rappresentanti delle Associazioni di connazionali.

I seggi elettorali, istituiti generalmente presso le Rappresentanze diplomatiche, sono 21, 18 dei quali destinati a raccogliere i voti di connazionali residenti in altrettanti Paesi, mentre per i restanti 3 il «bacino elettorale» è costituito da gruppi di Paesi.

Rientrano nel primo gruppo i seguenti seggi:

1. Argentina	7. Francia	13. Spagna
2. Australia	8. Germania	14. Sud Africa
3. Belgio	9. Gran Bretagna	15. Svizzera
4. Brasile	10. Lussemburgo	16. Uruguay
5. Cile	11. Olanda	17. Stati Uniti d'America
6. Colombia	12. Perù	18. Venezuela

Costituiscono, invece, un unico seggio i seguenti Paesi:

19. Svezia, Danimarca e Norvegia
20. Algeria, Libia, Nigeria ed Egitto
21. Messico e Paesi del centro America.

È previsto che alle elezioni partecipino, tra membri dei COMITES e rappresentanti delle Associazioni, 2700 persone delle quali, orientativamente:

- circa 600 votano nella loro città di residenza;
- circa 2.000 devono affluire dalle località periferiche alla capitale dello Stato che li ospita;
- circa 100 si devono recare in un Paese diverso da quello di residenza.

Le spese relative possono essere, sinteticamente, così riepilogate e quantificate:

- pagamento di una diaria forfettaria a copertura delle spese di trasporto, pasti e alloggio (sulla base media di lire 375.000) per ciascuno dei 2.100 elettori che devono spostarsi	L.	787.500.000
- spese per allestimento dei seggi, approntamento delle schede e delle urne, eventuale fitto di locali, loro pulizia, eccetera	»	45.000.000
- spese postali e telegrafiche direttamente imputabili alla manifestazione elettorale	»	17.500.000
		<hr/>
TOTALE ART 3	L.	850.000.000

Art. 4.

Negli anni 1990 e 1991, il notevole incremento delle attività svolte dal Segretariato di EUREKA ha causato una lievitazione nelle spese di gestione, con il conseguente aumento del contributo finanziario richiesto ai Paesi membri dell'Associazione.

Infatti, contrariamente a quanto verificatosi per il periodo 1986-89 (in cui il bilancio del Segretariato non ha mai superato i 64.000.000 di franchi belgi), il bilancio operativo approvato dal Gruppo degli alti rappresentanti di EUREKA per il periodo 1990 ha raggiunto un totale di 69.500.000 di franchi belgi, mentre il bilancio di previsione per il 1991 supera i 73.000.000.

L'articolo 19 del «Memorandum d'intesa tra i Membri di Eureka», stabilisce nei propri allegati la quota di contribuzione annuale per ciascun Paese membro dell'Associazione, che per l'Italia corrisponde al 13,7 per cento del bilancio di previsione annuale del Segretariato.

In tale situazione, l'Italia si trova a dover sostenere nel 1992 il maggior costo straordinario complessivo di circa 200 milioni di lire in relazione al periodo 1990-91 (di cui circa 45 milioni per l'anno 1990 e circa 150 milioni per l'anno 1991), in aggiunta al maggior costo ordinario stimato in lire 200 milioni, che andrà poi a regime a decorrere dal 1993.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 marzo 1992, n.245, recante misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero.

Decreto-legge 26 marzo 1992, n. 245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 1992.

**Misure urgenti in materia di rapporti internazionali
e di italiani all'estero**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'organizzazione della presidenza italiana dell'Unione dell'Europa Occidentale, la proroga del funzionamento del Comitato interministeriale di coordinamento per gli accordi di Osimo, il finanziamento delle elezioni del Consiglio generale degli italiani all'estero e della partecipazione italiana al programma Eureka, nonché relative all'attività dell'Agenzia spaziale italiana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, per gli italiani all'estero e l'immigrazione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Presidenza italiana dell'Unione dell'Europa Occidentale)

1. Per l'organizzazione della presidenza italiana dell'Unione dell'Europa Occidentale (UEO) dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993 è istituita per la durata massima di ventiquattro mesi una delegazione nominata con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa.

2. Per la composizione e il funzionamento della delegazione si applicano l'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 5 giugno 1984, n. 208. Per lo svolgimento delle attività connesse alla presidenza e per la gestione delle relative spese, che gravano sullo stato di previsione del

Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1 della citata legge n. 208.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 3.800 milioni per il 1992 e in lire 1.225 milioni per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri».

Articolo 2.

*(Comitato interministeriale di coordinamento
per l'esecuzione degli accordi di Osimo)*

1. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a provvedere agli studi di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, e alle attività di ricerca e di promozione scientifica e culturale connesse, sino alla concorrenza della somma di lire 1.500 milioni per l'anno 1992.

2. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento per l'esecuzione degli accordi di Osimo e della relativa segreteria, di cui all'articolo 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73, già prorogate fino al 31 dicembre 1991 con l'articolo 14 della legge 20 maggio 1991, n. 158, possono essere svolte fino al 31 dicembre 1992, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi terzo e quarto, della legge 22 dicembre 1982, n. 960. Per consentire il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1992.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 1.600 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

Articolo 3.

(Elezioni del Consiglio generale degli italiani all'estero)

1. È autorizzata la spesa di lire 850 milioni per il finanziamento delle elezioni del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), di cui all'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri».

Articolo 4.

(Programma Eureka)

1. La partecipazione italiana alle attività organizzative riguardanti il programma Eureka è autorizzata secondo le modalità previste dal «Memorandum d'intesa tra i Membri di Eureka» del 30 giugno 1986.

2. Al maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1992 e lire 200 milioni annui a partire dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 5.

(Disposizioni sull'Agenzia spaziale italiana)

1. L'Agenzia spaziale italiana (ASI) succede al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nei rapporti relativi alle attività svolte dall'*European space agency* (ESA) e in particolare negli obblighi derivanti al Governo italiano dalla legge 26 luglio 1978, n. 574, e relativi allegati, di ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO), riguardante l'Istituto europeo di ricerche spaziali (ESRIN), firmato a Roma il 23 giugno 1970.

2. Il CNR adotterà i provvedimenti ed espletterà le attività necessarie per il trasferimento all'ASI delle aree delimitate e individuate dalla planimetria di cui all'allegato I della legge 26 luglio 1978, n. 574, che saranno concesse all'ESRIN in base alle modalità già previste dalla nota al detto accordo fra la Repubblica italiana e la ESRO.

3. L'ASI ha facoltà, previa specifica autorizzazione da concedersi con decreto dei Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica ed entro il limite ivi stabilito, di ricorrere al mercato finanziario per le esigenze della sua gestione, quali derivano dal corrente piano pluriennale approvato dal CIPE. Le quote di ammortamento o comunque di rimborso gravano sul contributo statale annuale.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 26 marzo 1992.

COSSIGA

ANDREOTTI - DE MICHELIS - CIRINO
POMICINO - CARLI - BONIVER -
RUBERTI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI